

MOSCHEN & ASSOCIATI

commercialisti associati

Dott. Raffaele Moschen
Dott. Marco Ghidotti
Dott. Sergio Maiorana
Dott. Lorenzo Ruggieri
Dott. Alberto Arzuffi
Dott. Nicola Saba
Dott. Lucilla Dodesini

Dott. Alessandra D'Amico
Rag. Dino Bellini
Dott. Francesca Galizzi
Dott. Nicholas Feliciani
Dott. Manuela Saba
Dott. Cristina Gabbiadini
Dott. Giovanna Consonni
Dott. Graziano Dallagrasa
Dott. Daniele Sozzi
Dott. Marco Cefis

CIRCOLARE DI STUDIO

A TUTTI I CLIENTI

A MEZZO E-MAIL

Circolare n. 03 del 02 marzo 2022

TASSA VIDIMAZIONE LIBRI SOCIALI

Si rammenta che entro **mercoledì 16 marzo 2022** le società di capitali (S.p.A., S.r.l. e S.a.p.A., escluse le società cooperative e le società di mutua assicurazione) dovranno effettuare il versamento della *cd. "tassa vidimazione libri"*, ovvero della *tassa annuale di concessione governativa*, per la numerazione e la bollatura dei libri sociali, del libro giornale e del libro inventari.

La tassa annuale è dovuta in misura fissa (art. 23, nota 3, tariffa D.P.R. 641/1972), indipendentemente dal numero di libri e pagine utilizzati durante l'anno solare, ed ammonta a:

- **Euro 309,87**, se il capitale o il fondo di dotazione **alla data del 1° gennaio 2022 è inferiore o uguale ad Euro 516.456,90**;
- **Euro 516,46**, se il capitale o il fondo di dotazione **alla data del 1° gennaio 2022 è superiore ad Euro 516.456,90**.

Si ricorda che, come precisato dalla circolare 03.05.1996 n. 108/E, sono obbligate al pagamento anche le società:

- in ***liquidazione ordinaria***;
- sottoposte a ***procedure concorsuali***, sempreché permanga l'obbligo della tenuta dei libri da vidimare nei modi previsti dal codice civile.

Mentre sono esonerate dal versamento:

- società cooperative e di mutua assicurazione;
- consorzi che non assumono la forma di società consortili (RM 10.11.90, n. 411461);

MOSCHEN & ASSOCIATI

- società di capitali dichiarate fallite (ordinanza Tribunale di Torino 19.2.96). Il curatore è obbligato alla tenuta delle scritture previste dalla Legge Fallimentare, che devono essere vidimate dal Giudice Delegato “senza spese”;
- società sportive dilettantistiche costituite in forma di società di capitali senza scopo di lucro affiliate ad una Federazione sportiva nazionale, ad una disciplina sportiva associata o ad un Ente di formazione sportiva, a condizione che il relativo atto costitutivo sia conforme a quanto prescritto dalla Legge n. 289/2002.

Il pagamento deve essere effettuato tramite **Modello F24 telematico**, indicando nella sezione “Erario”:

codice tributo 7085 – anno di riferimento 2022

Si rammenta che:

- l’importo da pagare può essere oggetto di **compensazione** con eventuali crediti disponibili;
- la tassa è **deducibile** ai fini IRES e IRAP.

VERSAMENTO SALDO IVA DA DICHIARAZIONE ANNUALE

I contribuenti che presentano un debito IVA relativo all’anno 2021 risultante dalla dichiarazione annuale (rigo VL 38), superiore ad Euro 10,33 (arrotondato a Euro 10,00) dovranno versare tale importo entro **mercoledì 16 marzo 2022** mediante **Modello F24 telematico** indicando:

codice tributo 6099 – anno di riferimento 2021

Salvo rare eccezioni (ad es. contribuenti con pro rata IVA) sono tenuti al versamento del saldo iva i contribuenti trimestrali.

È possibile effettuare il versamento del saldo Iva anche mediante **rate di pari importo**, versando la prima entro il 16 marzo e le successive (scadenti il 16 di ciascun mese) che dovranno essere maggiorate dello 0,33% per ogni mese; in ogni caso, l’ultima rata non potrà essere versata oltre il 16 novembre 2022 e pertanto sono consentite al massimo 9 rate.

Il versamento può essere anche differito fino alla scadenza prevista per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi (30 giugno 2022), con la maggiorazione dello 0,40% a titolo d’interesse per ogni mese o frazione di mese successiva al 16 marzo; l’importo così determinato può essere versato in un’unica soluzione oppure in più rate (massimo 6) a partire dal 30 giugno (sulle rate successive alla prima vanno corrisposti anche gli interessi mensili nella misura dello 0,33%).

MOSCHEN & ASSOCIATI

Il versamento può infine essere ulteriormente differito al 22 agosto 2022 applicando alla somma dovuta al 30 giugno (al netto delle compensazioni) una maggiorazione dello 0,40%; l'importo così determinato può essere versato in un'unica soluzione oppure in più rate (massimo 5) a partire dal 22 agosto (sulle rate successive alla prima vanno corrisposti anche gli interessi mensili nella misura dello 0,33%).

Si precisa che il termine sopra menzionato deriva da una serie di differimenti temporali: il 30 luglio 2022 (scadenza naturale in questa tipologia di rateazione) cade di sabato pertanto il versamento sarebbe differito al 1° agosto 2022 che rientrando nella cd. "Proroga di Ferragosto" viene ulteriormente posticipato al 22 agosto 2022 (il 20 agosto cade di sabato).

In sostanza è possibile versare il saldo iva 2021:

- in unica soluzione entro il 16 marzo 2022 (termine ordinario);
- in più rate mensili (di pari importo) di cui la prima entro il 16 marzo e le successive (al massimo n. 9) maggiorate dello 0,33% per ogni mese;
- in unica soluzione entro il 30 giugno 2022 maggiorando l'importo dello 0,4% per ogni frazione o mese tra la data del 16 marzo e la data di effettivo pagamento (esempio: il pagamento in unica soluzione nel mese di maggio implica una maggiorazione dello 0,8%);
- in più rate mensili di cui la prima (a partire da aprile e non oltre il 30 giugno 2022) maggiorata dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese e le successive (ultima al massimo il 16 novembre) maggiorate dello 0,33% per ogni mese (esempio: versamento in tre rate a partire dal 16 giugno; l'importo da versare deve essere maggiorato del 1,2% e poi diviso per tre; le rate di luglio ed agosto devono essere maggiorate rispettivamente dello 0,33% e dello 0,66%);
- in unica soluzione entro il 22 agosto 2022 maggiorando l'importo dello 0,4% per ogni frazione o mese tra la data del 16 marzo e la data di effettivo pagamento;
- in più rate mensili di cui la prima (a partire da aprile e non oltre il 22 agosto 2022) maggiorata dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese e le successive (ultima al massimo il 16 novembre) maggiorate dello 0,33% per ogni mese.

* * * * *

Lo Studio è a Vostra disposizione per gli opportuni chiarimenti.

Distinti saluti.

Studio Moschen & Associati

